

Proposta di Consiglio Comunale

N° 15 del 19/03/2026

OGGETTO: GC: AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI DUE ASILI NIDO COMUNALI – APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 14 D.LGS. 201 DEL 23.12.2022 I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 1044/1971 ha istituito l'*asilo nido comunale* al fine di coniugare la risposta ai bisogni delle famiglie con un servizio rivolto all'educazione dei bambini e inserito nella vita sociale e culturale del territorio.
- La Legge 107/2015 e il D.lgs. 65/2017 hanno confermato il nuovo significato che oggi deve essere attribuito ai servizi che accolgono i bambini sotto i tre anni. La nuova normativa ha ribadito il carattere educativo di questi e in particolare la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento.

Richiamati altresì:

- la D.G.R. 13 giugno 2008, n. VIII/7437 *Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali*;
- il Decreto 15 febbraio 2010, n. 1254 *Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle Unità d'offerta sociali*;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*.
- la D.G.R. 9 marzo 2020, n. XI/2929 *Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 20588 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia*;
- la D.G.R. 31 maggio 2022 n. XI/6443 *Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale*
- la D.G.R. 27 novembre 2023, n. XII/1428 *Definizione dei criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia*;

Dato atto, pertanto, che i servizi per l'infanzia, destinati ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, attuano un servizio socio-educativo d'interesse pubblico volto a favorire l'equilibrato sviluppo psico-fisico ed emotivo del bambino, integrando e sostenendo l'opera educativa della famiglia;

Atteso che il servizio di nido d'infanzia, finalizzato a rispondere ai bisogni sociali dell'utenza comprendendoli nella programmazione educativa:

- a) si connota come luogo di promozione della cultura e dei diritti dell'infanzia, dello sviluppo globale e armonico del bambino, nel rispetto dei tempi di crescita individuali e in una dimensione di ascolto dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie;
- b) garantisce un servizio essenziale per la conciliazione dei tempi delle famiglie, aspetto che da un lato favorisce l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori, rispondendo alle esigenze di organizzazione familiare, e dall'altro promuove lo sviluppo, l'autonomia e la socializzazione dei bambini;
- c) costituisce un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili;
- d) il servizio si svolge da settembre a luglio, secondo un calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

- il Comune di Busto Arsizio ha sul proprio territorio:

- **sei nidi in gestione diretta:**

- Nido Giannina Tosi, ubicato in Via Bonsignora
- Nido Maria di Nazareth, ubicato in Via Vico, 9
- Nido Espinasse, ubicato in Via Monreale, 3
- Nido Rossini, ubicato in Via Salgari, 1
- Nido Boschessa, ubicato in Via Alba, 30
- Nido Ferrario, ubicato in Via XXIV Maggio, 5

- **un nido affidato tramite concessione:** asilo nido (Cielo e Terra) e centro prima infanzia (Il Giardino dell'Artista) ubicati in Via Speranza n. 7
- **un nido in convenzione:** asilo nido "Primi Passi - Basilico - Gagliardi" ubicato in Via Magenta n. 62,

Dato atto che il Comune di Busto Arsizio, riconoscendo l'importanza sociale ed educativa rappresentato dagli asili nidi, ha adottato una gestione integrata del servizio educativo così come descritto, in ragione di opportunità e risultati da correlarsi a canoni di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Rilevato che sia la gestione in concessione che la gestione in convenzione degli Asili Nido sopra indicati si sono rivelate soddisfacenti e che i rapporti con i gestori sono improntati alla più piena collaborazione al fine di garantire il servizio agli utenti e alle loro famiglie;

Rilevato altresì che, alla data attuale, si riscontrano difficoltà nel reperimento di personale dipendente con funzioni educative e tenuto conto che eventuali assunzioni delle risorse necessarie (per numero e per qualifiche professionali) per l'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale, comporterebbero maggiori e consistenti oneri per l'Ente;

Dato atto che non si tratta di servizio di nuova istituzione, in quanto il servizio è preesistente e ha natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" che detta una nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, e nel particolare i seguenti articoli:

- art. 4 del decreto, nel definire l'ambito di applicazione di questa normativa, afferma: *“le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse”*. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il D.Lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia;
- art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 1, che afferma *“tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori”* sono tenuti a provvedere all'organizzazione del servizio attraverso:
 - affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica (di cui all'art. 15 del medesimo decreto) favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto all'appalto, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio);
 - affidamento a società mista nel rispetto del diritto dell'Unione Europea (di cui all'art. 16 del medesimo decreto);
 - affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea (di cui all'art. 17 del medesimo decreto);
 - limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 2 il quale prevede che *“ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati [...]”*.
- art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 2 il quale stabilisce che *“degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”*.

Richiamata la necessità, di ottimizzazione delle risorse economiche e del rispetto dei vincoli di bilancio in materia di personale, di procedere tramite un appalto di servizi, all'affidamento del servizio educativo ed ausiliare degli Asilo Nido Boschessa e Asilo Nido Ferrario, con decorrenza dall'anno scolastico 2026-2027;

Preso atto dei contenuti della relazione illustrativa circa le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, predisposta in base alla nuova normativa (dlgs 23/12/2022 n. 201 art. 14) dal Dirigente del Settore 1, U.O. Servizi Educativi, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, allegata al presente atto, parte integrale e sostanziale;

Visto il d.lgs. 267/2020, art. 42 e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

Udita nel merito la commissione consiliare competente riunitasi nella seduta del 24 marzo 2026;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000 - prot. 32657 del 16.03.2026

Viste le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2025 avente ad oggetto “Approvazione Rendiconto della gestione anno 2024”;
- di Consiglio Comunale n. 48 del 22/07/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026–2028. I.E.”;
- di Consiglio Comunale n. 84 del 10/12/2025 avente ad oggetto: “Approvazione Della Nota Di Aggiornamento Al Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e del Bilancio Di Previsione 2026-2028 Approvazione Del Programma Triennale Dei Lavori Pubblici 2026-2028. I.E.” e ss. mm. ii.;
- di Giunta Comunale n. 30 del 28/01/2026 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 I.E.”;
- di Giunta Comunale n. 69 del 18/02/2026, avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 (P.I.A.O)”;

Visti i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;

Visto lo Statuto del Comune di Busto Arsizio;

Visti i pareri favorevoli espressi dai dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (D.lgs 23/12/2022 n. 201 – art. 14), allegata al presente atto, parte integrale e sostanziale;
 2. di procedere, conseguentemente, all'affidamento del servizio educativo, integrativo ed ausiliario dell'Asilo Nido Boschessa e dell'Asilo Nido Ferrario tramite un appalto di servizi, con decorrenza dall'anno scolastico 2026-2027;
 3. di demandare al Dirigente del Settore 1 tutti gli adempimenti conseguenti.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 D.Lgs. 267/2000.